

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Lucca, composto dai Signori
Magistrati:

Dott. FRANCESCO MORMINO Presidente
Dott. FRANCESCO TERRUSI Giudice est.
Dott. ENRICO MENGONI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n.
621/2006 R.G., promossa

da

██████████, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e
nello studio dell' Avv. Andrea Antongiovanni, rappresentata e
difesa dall'avv. Angela Galli, come da delega a margine dell'atto
di citazione.

A.TTRICE

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca,
presso e nello studio dell' Avv. Giulio Guarnieri, dal quale è
rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Umberto Morera, come
da delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

SENT. n.

736

Cron. n.

09

4625

Rep. n.

1523

Oggetto:
intermediazio-
ne finanziaria

Minuta
depositata il
25.05.09

All'udienza collegiale dell'8.5.2009 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca, contrariis reiectis.

in via principale: accertare e dichiarare la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e per l'illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c., stante la violazione degli artt. 21 d.lgs. n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio conferito da dalla Sig.ra [REDACTED] e da quest'ultima eseguito nel mese di luglio 2002, ovvero in subordine pronunciare l'annullamento dello stesso ex artt. 1439, 1394 e 1395 e conseguentemente condannare la Banca CR Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla sig.ra [REDACTED] la somma di euro 100.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.

in via ulteriormente subordinata:



A) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di titoli Cirio, come già sopra descritti, per inadempimento ex art.li 1453 e 1176, 2 comma c.c. intervenuti tra [redacted] e Banca CR Firenze e conseguentemente,

B) condannare la Banca CR Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno subito dalla sig.ra [redacted] nella misura seguente:

- euro 100.000,00, pari all'addebito effettuato sul conto corrente 55600, oltre agli interessi legali dal versamento fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 cc. pari al rendimento dei titoli di stato immessi sul mercato alla data dell'investimento, o quell'altra somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa;

in via di ulteriore subordine:

A) dichiarare in ogni caso la responsabilità da fatto illecito della Banca CR di Firenze e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali dubiti dall'attrice nella misura di euro 100.000,00, a titolo di restituzione degli importi versati per le operazioni di investimento di obbligazioni Cirio, oltre agli interessi legali dalla data del rispettivo versamento al saldo ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c., oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla sig.ra [redacted] causa dei fatti meglio specificati in premessa, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali dal di dovuto al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio sostenute dagli attori.



Svolgimento del processo

██████████ ha convenuto in giudizio la Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., primariamente formulando una domanda di nullità di un ordine di compravendita di obbligazioni Cirio fin. 01/04, eseguito il 5.7.2002, nonché una domanda consequenziale di condanna alla restituzione del capitale investito per nominali euro 100.000,00.

Ha altresì formulato domande subordinate:

(a) di annullamento dell'ordine di acquisto, con associata condanna al pagamento della medesima somma;

(b) di risoluzione del contratto di compravendita dei titoli in questione, con associata condanna al risarcimento dei danni;

(c) di mera condanna al risarcimento dei danni sul presupposto di un "fatto illecito" (così in citazione) della banca, ancora per l'ammontare della somma investita (euro 100.000,00), oltre interessi legali e maggiorazioni ex art. 1224 c.c.

La convenuta si è costituita resistendo e proponendo domande riconvenzionali, subordinate, di restituzione dei titoli e delle somme dagli attori percepite quale flusso cedolare degli stessi.

Il g.r., dietro apposita istanza dall'attrice proposta, ha redatto il decreto di fissazione di udienza sul duplice rilievo di non doversi accedere all'istanza di c.t.u., atteso il contenuto meramente esplorativo dell'indagine, e di potersi definire la causa previa ammissione del solo interrogatorio formale dall'attrice deferito al legale rappresentante della banca (cap. 1 dell'istanza di fissazione di udienza).

Il collegio ha modificato il decreto, ritenendo superfluo l'interrogatorio stante la possibilità di definizione del giudizio su base documentale.

All'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Tutte le domande appaiono al collegio da disattendere per le seguenti ragioni.

I. - La domanda di nullità dell'ordine di investimento appare presidiata dalla dedotta violazione, alla banca imputata, degli obblighi comportamentali di informazione, correttezza e trasparenza di cui agli artt. 21 Tuf e 27, 28, 29 del reg. Consob 1998 (cd. reg. interm.).

E' allora sufficiente osservare che l'attrice ha dedotto l'avvenuta violazione dei soli obblighi di informazione e comportamentali nella fase anteriore all'ordine di acquisto dei titoli di cui si tratta; mentre debesi confermare l'orientamento - già da questo Tribunale in altre occasioni richiamato (cfr. tra le altre Trib. Lucca 2008/1217; Trib. Lucca 2007/689; Trib. Lucca 2007/207; Trib. Lucca 2007/92) - in base al quale i comportamenti illegittimi tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto, quale che sia la natura della norma violata, restano estranei alla fattispecie negoziale e non danno quindi luogo a nullità, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore; orientamento infine avallato dalle sezioni unite della Corte regolatrice (Cass. sez. un. 2007/26724) in continuità rispetto al conforme indirizzo interpretativo esposto per le fattispecie soggette alle previgenti disposizioni ex lege Sim (cfr. Cass. 2005/19024).

Non è dato quindi di apprezzare neppure in astratto il fondamento della pretesa principale di nullità.

E al rilievo consegue il rigetto, altresì, della consequenziale domanda di restituzione del controvalore dei titoli acquistati.

II. - Neppure le subordinate appaiono sorrette da fondati argomenti.

La pretesa costitutiva di annullamento appare formulata in modo generico, con mera approssimazione dei riferimenti normativi, senza alcuna specificazione atta a sostenerne la consistenza in punto di fatto.

Ciò con riferimento al vizio del volere (il dolo del banchiere, in virtù del mentovato art. 1439 c.c.), ovvero alla contrattazione in conflitto di interessi (art. 1394 c.c.) o con se stesso (art. 1395 c.c.).

Si osserva, risolutivamente, che il profilo del conflitto non è sorretto da benché minima prova (come invero si dirà anche in relazione al profilo involgente la vendita dei titoli a seguito dell'ordine esecutivo del mandato). E ciò rileva rispetto alla fonte negoziale che radica la disciplina di diritto comune, a prescindere dal fatto che nella specie si verte in materia di ordini esecutivi di borsa.

III. - La pretesa costitutiva di risoluzione è caduta in termini inappropriati, dal momento che - come ancora a più riprese da questo Tribunale evidenziato in casi simili - la risoluzione costituisce rimedio correlabile all'inadempimento delle specifiche obbligazioni discendenti dal contratto della cui risoluzione si tratta.

Nel caso di specie, viceversa, ancora va ripetuto che l'attrice, da un lato, ha chiesto la risoluzione dell'ordine di acquisto dei titoli

obbligazionari, mentre dall'altro, con certo qual grado di confusione, ha posto a fondamento della domanda l'inadempimento di obblighi non derivati dall'ordine della cui risoluzione si tratta (che è atto negoziale esecutivo a sua volta), sebbene dalla legge in relazione al contratto quadro dei servizi di investimento; tali sono, infatti, gli obblighi di comportamento desumibili dal Tuf e dal regolamento Consob sopra citato.

Sicché la domanda va, per tale assorbente ragione, respinta, con il seguito delle consequenziali pretese risarcitorie.

IV. - Resta la domanda subordinata di danni.

Anche questa è infondata.

A presidio della medesima, seppure mercé improprio riferimento a una responsabilità da fatto illecito, può ritenersi posta la dedotta violazione degli obblighi comportamentali imposti dal Tuf e dal reg. intern.

In buona sostanza, l'attrice assume che la banca abbia violato (a) l'obbligo di segnalazione della esistenza di un conflitto di interessi; (b) l'obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione; (c) in ogni caso l'obbligo di corretta informazione, con particolare riguardo alle caratteristiche dei titoli de quibus, siccome privi di rating e non destinati che a investitori istituzionali.

Osserva il collegio che i primi due addebiti sono manifestamente infondati.

(aa) Nessun elemento di prova l'attrice ha fornito (ed era lei il soggetto all'uopo onerato) in ordine alla esistenza della condizione di conflitto di interessi della banca rispetto alla vendita delle obbligazioni di cui è causa.

v

(bb) Le risultanze documentali - dalla banca poste a disposizione del contraddittorio - smentiscono l'inadeguatezza dell'operazione, avendo l'attrice investito, in periodo coevo, una liquidità ben più rilevante (oltre euro 1.280.000,00) in titoli strutturati (Perseo) e corporate, per consistenze superiori a quella di cui qui si tratta; tant'è che l'obbligazione Cirio fin. risulta essere, nel portafoglio dell'attrice al 31.12.2003, il titolo di minore consistenza. Dinanzi a una sì rilevante disponibilità liquida, non può ritenersi inadeguata una differenziazione d'investimento che induca all'acquisizione di titoli corporate, in valuta europea, per importo inferiore al 10 % delle complessive giacenze; né rileva la circostanza che i titoli in questione non siano stati muniti di rating. Giacché - in presenza di una propensione a rischio chiaramente evidenziata dalla predilezione verso obbligazioni estere soggette ad ampia volatilità (così i titoli GM e Ford), è artificioso ritenere che l'attrice abbia annesso decisiva rilevanza al giudizio di affidabilità solo astrattamente correlato a un rating internazionale.

(cc) Non è fondata l'affermazione che le obbligazioni acquistate fossero vietate agli investitori retail. La destinazione agli istituzionali - che è propria della fase del collocamento - non rileva ai fini della successiva commercializzazione sul mercato secondario. La quale, decorso il periodo di collocamento, è pacificamente consentita.

(dd) Residua, dunque, con un certo margine di serietà, la sola questione dell'adempimento degli obblighi informativi.

Al riguardo, reputa tuttavia il collegio di non dover attribuire significato alla doglianza, la domanda risarcitoria dovendo essere disattesa per l'insufficienza dell'allegazione del danno-conseguenza.

|

Invero l'attrice ha genericamente richiesto la condanna della banca al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre agli interessi e al maggior danno ex art. 1224 c.c., con successiva allusione a (non meglio dedotti) ulteriori danni patrimoniali e non.

Osserva il collegio che una simile modalità di formulazione della domanda è insufficiente, non apparendo sorretta da elementi idonei a determinare l'entità del danno, patito secondo postulazione. Per cui la pretesa deve ritenersi infondata in radice, deficitaria essendo l'allegazione (e la prova) in merito all'entità di un danno effettivamente risarcibile.

Nella sostanza, e alla luce della ridetta formulazione, si inferisce che parte attrice assume che il danno da inadempimento sia computabile sull'intero controvalore dei titoli acquistati; il che induce a ritenere che, secondo postulazione, dedotto l'altrui inadempimento degli obblighi di informazione, il danno - secondo l'attrice - sarebbe rinvenibile *in re ipsa*.

In realtà, la categoria del danno *in re ipsa* è priva di dignità giuridica nei casi in cui si discuta di responsabilità contrattuale.

Rilevano, in materia, gli ordinari principi civilistici in ordine alla distinzione tra inadempimento e danno. E in particolare rileva il principio - tratto dagli art. 1218 e 1223 c.c. - che i danni attengono alla perdita (o al mancato guadagno) che sia "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento.

Ora, è certo che l'attrice è tuttora in possesso delle obbligazioni; ed è notorio (oltre che puntualmente dedotto in causa dalla Cassa) che è in corso la ristrutturazione del debito complessivo dell'emittente. Di modo che, sebbene dopo l'evento di default, residua comunque un determinato valore di mercato dei titoli in questione, tuttora nella disponibilità dell'attrice.

Consegue che va escluso che il danno - ove ritenuto nella sua ontologica
esistenza - possa essere individuato nei termini dall'attrice
genericamente riferiti; sicché esso doveva essere provato all'esito di
un'allegazione compiuta.

Questo - per quanto detto - non è stato fatto, essendosi l'attrice
limitata ad affermare l'esistenza di un danno parametrato al
controvalore dei titoli al momento del loro acquisto; oltre che a
formulare un'istanza di c.t.u. (cfr. istanza di fissazione di udienza)
completamente disancorata dal contesto, stante il contenuto ondivago e
complessivamente esplorativo in ordine a ben altri elementi.

Al punto che, in definitiva, finanche alla lettura della
conclusionale, ancora non è dato di cogliere quali conseguenze dannose
l'attrice abbia infine inteso correlare all'inadempimento degli
obblighi di informazione ascritto alla Cassa.

V. - In conclusione, le domande sono tutte da respingere.

In relazione al contrasto giurisprudenziale in ordine alla nullità
(virtuale) dell'ordine di acquisto dei titoli, ancora rilevante nel
momento in cui la lite fu instaurata, stimasi equo compensare le spese
processuali.

p.q.m.

Il Tribunale di Lucca,

definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta le domande;
- compensa le spese processuali.

Deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 22.5.2008.

Il Giudice rel.

Il Presidente.

IL FUNZIONARIO
DE CANCELLERIA
Dr. Alberto...

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI LUCCA
Depositata oggi 09-07-02
IL CANCELLIERE



IL FUNZIONARIO
DE CANCELLERIA
Dr. Alberto...

[Handwritten signature]

17